

## **TI\_GERICHTE 52.2002.274 vom 30. September 2002**

TI Tribunale d'appello, 2002-09-30, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_52.2002.274](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2002.274)

FR: TI\_GERICHTE 52.2002.274 du 30 septembre 2002

IT: TI\_GERICHTE 52.2002.274 del 30 settembre 2002

### **Volltext**

Incarto n.52.2002.00274

Lugano

30 settembre 2002

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Werner Walser

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 4 luglio 2002 di

\_\_\_\_\_,

\_\_\_\_\_,

entrambi patr. da: avv. \_\_\_\_\_,

contro

la decisione 18 giugno 2002, n. 2993, del Consiglio di Stato, che respinge il ricorso 10 aprile 2002 presentato dagli insorgenti contro le decisioni 15 marzo 2002 (n. 33/2002 e 34/2002) con cui la Sezione dei permessi e dell'immigrazione ha sospeso per tre mesi l'autorizzazione a gestire il locale notturno " \_\_\_\_\_ ", rispettivamente l'assunzione della gerenza di qualsiasi esercizio pubblico;

preso atto che in occasione dell'udienza di sopralluogo 24 settembre 2002, dopo discussione, il giudice delegato ha proposto alle parti la seguente transazione:

- "1. Ai ricorrenti viene inflitta una multa di fr. 2500.-- ciascuno.
2. Il Dipartimento delle istituzioni abbandona qualsiasi ulteriore procedimento contravvenzionale a dipendenza dei fatti oggetto del presente giudizio.
3. La decisione 18.06.2002 del Consiglio di Stato (no. 2993) è riformata di conseguenza.
4. Non si prelevano spese e tassa di giustizia né di prima né di seconda istanza. Non si assegnano ripetibili.";

considerato pertanto che il procedimento è così esaurito,

decreta:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente

Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.